

639 2023



La Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Michele Ancona presidente

dott. Vittorio Gaeta consigliere rel.

dott.ssa Emma Manziona consigliere

nel procedimento nr. 639/23 V.G. ha pronunciato il seguente

DECRETO

sull'opposizione al decreto del G.D. della Corte d'Appello di Bari cronol. 1071/23 del 6-23.3.2023

in procedimento nr. 31/23 V.G. tra **Giovanni e Gemma** (avv.

contro **Ministero della Giustizia** c/o Avv.ra Distr. dello Stato;

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 5.1.2023, Giovanni e Gemma chiesero a questa Corte l'indennizzo *ex* l. 89/01 per equa riparazione dell'eccessiva durata di causa civile nr. 2180/15 R.G. Trib. Trani, iniziata con citazione notificata il 16.4.2015 e definita con sentenza del Tribunale di Trani nr. 2134/21, pubblicata il 10.12.2021 e passata in giudicato.

Col provvedimento in epigrafe, il G.D. di questa Corte rigettò la domanda di indennizzo, ritenendo non adempiuto l'onere di rimedio preventivo *ex art. 1-ter* co. 1° l. 89/01.

2. Con tempestiva opposizione, hanno chiesto indennizzo, sostenendo che il rimedio preventivo:

a) in via generale, non garantisce l'effettività del diritto alla ragionevole durata del processo, anche perché l'art. 1-ter co. 7° l. 89/01, *stabilendo che "restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti", prevede l'indifferenza del predetto ordine di priorità alla proposizione di rimedi preventivi;*

b) nel caso concreto, non poteva esser dato né dalla richiesta di passaggio al rito semplificato, precluso dalla complessità dell'istruttoria necessaria, né dalla richiesta di decisione *ex art. 281-sexies* c.p.c. almeno entro il 16.4.2018 (sei mesi prima della consumazione del termine di ragionevole durata), per le ragioni che si diranno.

Il Ministero non si è costituito, nonostante la regolare notifica.



3. La Corte premette che, diversamente da quanto indicato nelle premesse del ricorso, Giovanni e Gemma possono chiedere indennizzo solo per sé e non anche per Luigia (moglie di Giovanni e madre di Gemma) o per Valentino (figlio di Giovanni e fratello di Gemma), entrambi deceduti prima del giudizio presupposto del quale solo gli attuali ricorrenti furono parti.

4. La Corte poi ritiene la sostanziale ineffettività dei rimedi preventivi introdotti con le modifiche alla legge 89/01 contenute nella l. 208/15, per le ragioni indicate dall'opponente e confermate dalla prassi, nella quale la proposizione di tali rimedi ha effetto acceleratorio solo in casi eccezionali.

Per la verità, l'assunto della sentenza della Corte EDU nel caso Olivieri e altri contro Italia del 25.2.2016 (https://www.questionegiustizia.it/data/doc/983/corte_edu- sentenza_olivieri_e_altri_c-italia.pdf), che riteneva ineffettivo, in quanto non vincolante nella prassi, il rimedio preventivo costituito dalla presentazione al giudice amministrativo dell'istanza di prelievo *ex art. 71 cod. proc. amm.*, è stato sconfessato dalla recente Corte Cost. nr. 107/23, per la quale il rimedio preventivo introdotto per il processo amministrativo dalla l. 208/15 non è costituzionalmente illegittimo perché *“può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l'utilizzo di un «modello procedimentale alternativo», dato, ex art. 71-bis cod. proc. amm., dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata”*.

Peraltro, a differenza che nel processo civile, la proposizione nel giudizio amministrativo dell'istanza di prelievo comporta *almeno sulla carta* (e, alla luce di Corte Cost. nr. 107/23, non solo sulla carta) l'immediata trattazione con modifica del preesistente ordine di priorità.

L'illegittimità di un rimedio che non ricollegghi al deposito dell'istanza di accelerazione alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, per non averne il legislatore fatto derivare l'attivazione sia pure mediata dal giudice di un diverso e più celere modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa, è così stata confermata dalla successiva Corte Cost. 142/23, che ha dichiarato illegittima la previsione di rimedi preventivi per la fase del giudizio di cassazione.

5. La Corte poi rileva che la generale ineffettività porterebbe a non applicare i rimedi preventivi solo in caso di accoglimento di eventuale questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter l. 89/01 per il mancato rispetto del parametro interposto costituito dalla giurisprudenza sovranazionale, quale vincolo *ex art. 117 co. 1° Cost.*, ma non certo per decisione del giudice, che non ha il potere di disapplicare la norma di legge.



Nella specie, tuttavia, la proposizione di tale questione non occorre, potendosi dare un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata dell'art. 1-ter co. 1° l. 89/01, che ne escluda l'applicazione qualora il rimedio preventivo non risulti in concreto proponibile.

6. A essere preclusa nel giudizio presupposto dei sigg. infatti, non era solo l'eventuale richiesta di passaggio al rito semplificato per la complessità dell'istruttoria, ma anche la richiesta di decisione *ex art. 281-sexies* c.p.c. entro il 16.4.2018 (sei mesi prima della consumazione del termine di ragionevole durata), in quanto sin dall'inizio della causa il Tribunale si fece parte attiva per la conciliazione, formulando proposte che furono via via esaminate dalle parti e poi riformulate in relazione alle risposte ricevute.

Si arrivò così all'udienza del 17.4.2018, quando si diede atto definitivamente che le trattative erano fallite, per disaccordo tra le parti.

Se in tale contesto avessero chiesto l'immediata decisione della causa, i sigg. avrebbero pregiudicato definitivamente la conciliazione stimolata dall'organo giudiziario, manifestando nei suoi confronti un atteggiamento oggettivamente irrispettoso, idoneo a compromettere quel rapporto di serenità che ogni difensore responsabile e attento agli interessi del proprio assistito cerca di instaurare con il giudice della causa.

La richiesta di decisione *ex art. 281-sexies* c.p.c. entro il 16.4.2018, quindi, non era in concreto formulabile senza porre seriamente in pericolo le esigenze di difesa della parte.

Scopo dei rimedi preventivi, ritenuti ammissibili dalla Corte EDU se effettivi, è infatti quello di *scoraggiare comportamenti dilatori delle parti, impedendo che ne derivino benefici indebiti (come l'indennizzo per un'eccessiva durata provocata o non contrastata), e non di orientare anche solo indirettamente il merito delle tattiche processuali, incidendo sul proprium dell'attività difensiva con evidente contrasto con l'art. 24 della Costituzione.*

Diversamente opinando, il diritto alla ragionevole durata si configurerebbe come diritto tiranno, che porrebbe l'utente della giustizia di fronte a un dilemma insolubile: difendersi adeguatamente nel processo a costo di rinunciare a invocare la ragionevole durata, oppure restringere tale difesa nel processo per non compromettere la possibilità di chiedere indennizzo per l'eccessiva durata.

Dilemma che imporrebbe all'utente – e, paradossalmente, soprattutto all'utente che sa di avere ragione come i sigg. vittoriosi nel giudizio presupposto – un inaccettabile *aut-aut* tra diritto di difesa nel processo e diritto alla sua ragionevole durata, laddove il sistema costituzionale e sovranazionale non può che essere improntato a un *et-et* tra i due diritti.



Il provvedimento opposto, quindi, è errato, perché applica una norma in concreto inapplicabile.

7. Nel merito, dalla notifica della citazione (16.4.2015) al deposito della sentenza finale (10.12.2021), trascorsero anni 6 mesi 7 giorni 24, dai quali vanno detratti mesi 10 giorni 6 per rinvii dovuti a rinnovo della notifica (dal 22.7.2015 al 13.1.2016) e a svolgimento di negoziazione assistita (dal 13.1.2016 al 27.5.2016). Pertanto la durata ragionevole dell'unico grado di giudizio, pari ad anni 3, risulta in concreto superata nella misura di anni 2 mesi 9 giorni 18.

Tenuto conto dell'entità degli interessi in gioco e dell'esito del giudizio presupposto, stimasi liquidare per danno non patrimoniale *ex art. 2-bis* co. 1° nel testo vigente dall'1.1.2016 la complessiva somma di € 1.500,00, oltre a interessi e a spese legali.

P.Q.M.

in accoglimento dell'opposizione, condanna il Ministero della Giustizia a pagare a Giovanni e a Gemma € 1.500,00 per ciascuno oltre a interessi legali dal 5.1.2023 al saldo, nonché le spese legali, che liquida per la fase monitoria in € 235,00 per compensi e € 27,00 per esborsi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %, e per la fase di opposizione in € 1.080,00 per compensi e € 27,00 per esborsi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %.

Autorizza la provvisoria esecuzione del presente decreto, che in caso di sua definitività sarà comunicato al Procuratore della Corte dei Conti sezione Puglia e ai titolari dell'azione disciplinare nei confronti della magistratura interessata. Si comunichi.

Così deciso nella C.d.C. telematica del 19.7.2023

Il Consigliere rel.

Il Presidente

d

r

.

V

i

t

t

o

r

i

o

